CAMERA DEI DEPUTATI N. 1623-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CHIOSTERGI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

(TOGNI)

alla Presidenza il 2 novembre 1950

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-francese, firmato a Parigi il 22 marzo 1950, concernente i marchi di fabbrica e di commercio

Presentata alla Presidenza il 17 gennaio 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accordo italo-francese in materia di proprietà industriale firmato a Roma il 29 maggio 1948 e ratificato con legge 18 luglio 1949, n. 752, prevedeva riunioni periodiche di una Commissione mista che nella sua sessione del marzo 1950 ha raggiunto l'accordo la cui ratifica ed esecuzione è oggetto del disegno di legge in esame (n. 1623).

Questo accordo firmato a Parigi il 22 marzo 1950, concerne i marchi di fabbrica e di commercio e nel quadro del deposito e della registrazione di questi marchi stabilisce che quando essi sono regolarmente depositati e registrati in uno dei due paesi saranno protetti « *tel quel* » nel territorio dell'altro paese, senza cioè, l'adempimento di alcuna formalità e senza il pagamento di tasse da parte dell'interessato.

L'amministrazione incaricata della registrazione del marchio di fabbrica e di commercio del paese in cui è fatto il deposito, trasmetterà all'amministrazione competente dell'altro paese le pubblicazioni ufficiali contenenti la riproduzione dei marchi registrati e notizia degli annullamenti, radiazioni, rinunzie, trasmissioni ed altri cambiamenti di ogni marchio che saranno pubblicati nel fo-

glio ufficiale dell'altro paese, assicurandone così la protezione senza alcuna formalità e senza alcun pagamento di tasse da parte dell'interessato, facilitando così il reciproco scambio dei prodotti italiani e francesi.

Tale semplificazione rappresenta un progresso rispetto al sistema dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 e, ultimamente a Londra il 2 giugno 1944, che prevede la registrazione del marchio per il tramite dell'amministrazione del paese di origine, all'apposito servizio dell'Ufficio internazionale di Berna previo il pagamento di tasse e osservanza di formalità.

È da augurarsi che tale accordo, conforme alla politica seguìta dai due Governi per i rapporti economici sempre più stretti tra la Francia e l'Italia, possa essere seguìto da accordi simili con altri paesi. La IV Commissione permanente (finanze e tesoro) ci ha comunicato in data 6 dicembre il suo parere favorevole onde io concludo col raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge.

CHIOSTERGI, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

È approvato l'Accordo concernente i marchi di fabbrica e di commercio concluso a Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 22 marzo 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'Accordo stesso.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello seguente della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.